

DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2019/390/S del 15 aprile 2019

Per la rimessione in termini ai fini della presentazione delle integrazioni documentali nel sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviato a margine della procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 **per la Ricerca di un soggetto qualificato per il servizio di progettazione degli allestimenti e delle strutture funzionali delle sedi dell'edizione 2019 dell'Internet Festival**
CIG: ZE027A006C

*

Premesso che

- sull'applicativo START della Regione Toscana il giorno 18 marzo 2019 è stata indetta la procedura come denominata in epigrafe;
- tale procedura è disciplinata dal d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche soltanto "Codice") e dalla *lex specialis* predisposta da questa Stazione appaltante;
- il termine per la presentazione delle offerte era venuto a scadere il giorno 5 aprile 2019, alle ore 10,00 e a tale data risultavano essere pervenute tre offerte, regolarmente trasmesse a mezzo di piattaforma telematica START dagli Operatori economici rispettivamente denominati: Archilab S.r.l.; Eventi 3 S.r.l.; N_D CREATIVE S.r.l.;
- la prima seduta pubblica si era tenuta presso questa Stazione appaltante in data 8 aprile 2019;
- all'esito dell'esame, condotto nel corso della seduta indicata, della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del possesso dei requisiti di capacità ex art. 83 del Codice medesimo, erano state riscontrate una parziale incompletezza nelle dichiarazioni trasmesse a corredo dell'Offerta da parte dei seguenti Operatori economici: Eventi 3 S.r.l.; N_D CREATIVE S.r.l.;
- ai sensi dell'art. 83 comma 9 d.Lgs. 50/2016, era disposto con Determina ns. n. Prot. 2019/359/S l'avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio;
- contestualmente erano trasmesse agli Operatori economici le relative comunicazioni contenenti le rispettive richieste di integrazione documentale (nell'ordine: ad N_D CREATIVE S.r.l., con ns. n. Prot. 2019/360/S; ad Archilab S.r.l., con ns. n. Prot. 2019/361/S);
- per un mero errore commesso da questa stessa Stazione appaltante, una delle comunicazioni (quella identificata con protocollo numero 2019/360/S, indirizzata ad N_D CREATIVE S.r.l.) risulta, ad un esame più attento compiuto quest'oggi, incompleta e non reca pertanto tutte le richieste che avrebbero consentito all'Operatore economico di formulare ogni integrazione necessaria e a colmare le lacune dichiarative ai fini di una esaustiva attestazione del possesso dei requisiti imposti dal legislatore e dalla *lex specialis* della presente procedura di gara;
- l'errore nella compilazione della nota contenente le richieste integrative (e la mancata tempestiva rilevazione dell'erronea incompleta redazione della su scritta richiesta) sono imputabili esclusivamente a questa Stazione appaltante;

Considerato che

- l'istituto del "soccorso istruttorio" ex art. 83 comma 9 d.Lgs. 50/2016 ha la funzione – nelle parole di un'autorevole giurisprudenza - di "*evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli*" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 2 marzo 2017, n. 975);
- nella disciplina dettata dal citato art. 83 comma 9 del Codice – data l'incontestabile natura sostanzialistica di tale istituto – non si rinvergono (né debbono implicitamente desumersi) limiti procedurali ad una iterazione delle richieste (quando la necessità di una iterazione sia originata da errori – di qualunque natura – imputabili esclusivamente alla Stazione appaltante);

Considerato altresì che

- la successiva correzione o integrazione documentale della dichiarazione non viola il principio della *par condicio* tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, l'esistenza di



circostanze preesistenti alla presentazione della domanda, riparando peraltro ad una carente richiesta formulata da questa stessa Committente;

Tutto ciò premesso e considerato

Questa Stazione appaltante, per scongiurare la sostanziale disapplicazione della disciplina introdotta dal legislatore per evitare le esclusioni dalle gare per motivi meramente formali;

Dispone

La RIMESIONE IN TERMINI in favore di N_D CREATIVE S.r.l.,
e la trasmissione della relativa comunicazione di legge contenente le richieste di integrazione ai sensi del citato art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Firenze, 15 aprile 2019

per Fondazione Sistema Toscana
(IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI)


FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Via Duca d'Aosta n. 9 - 50129 Firenze
P.I. 05468660484